



COMUNE DI VARALLO POMBIA

Provincia di Novara

Via Simonetta n. 3, Cap. 28040
Partita IVA - Codice Fiscale 00366270031
tel. 0321 - 95355 sub. 4 int. 4; fax 0321 - 95182

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA

* * * * *

Schema di CONTRATTO DI SERVIZIO

Titolo I - Oggetto del contratto e definizioni

Art. 1 Oggetto del contratto

Titolo II - Attività di costruzione e di manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione

Capo I - Costruzione

Art. 2 Realizzazione impianto di distribuzione

Art. 3 Modalità costruttive

Art. 4 Programma lavori

Art. 5 Collaudo delle opere

Art. 6 Avviamento

Art. 7 Norme di sicurezza

Art. 8 Responsabilità e copertura assicurativa

Art. 9 Affidamento delle opere a terzi

Capo II - Manutenzione straordinaria

Art. 10 Definizione di manutenzione straordinaria

Art. 11 Estendimenti e/o potenziamenti

Art. 12 Allacciamenti

Titolo III - Erogazione del servizio

Art. 13 Obblighi del Gestore

Art. 14 Manutenzione ordinaria

Art. 15 Continuità e sicurezza del servizio

Art. 16 Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Art. 17 Attività di controllo sugli impianti post-contatore

Art. 18 Obbligo di somministrazione - Equità del servizio

Art. 19 Attività di dispacciamento

Titolo IV - Disposizioni generali

Art. 20 Durata del contratto

Art. 21 Corrispettivo al Comune affidante

Art. 22 Contributo per allacciamenti

Art. 23 Diritti degli utenti

Art. 24 Provvedimenti per il personale

Art. 25 Assicurazioni

Art. 26 Obblighi dell'Ente affidante

Art. 27 Recesso e risoluzione del contratto

Art. 28 Condizioni alla scadenza

Art. 29 Cauzioni

Art. 30 Banca dati inerente agli impianti

Art. 31 Spese

Art. 32 Controversie

Art. 33 Riservatezza dei dati

Art. 34 Domicilio

Art. 35 Approvazione espressa di clausole contrattuali vessatorie

Art. 36 Rinvio alle norme di legge

Titolo I - Oggetto del contratto e definizioni

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti tutti di cui agli artt. 14 e segg. del D.Lgs. n. 164/2000.

Ai fini del presente contratto, per gas metano si intende gas naturale come ricevuto dalla rete di trasporto nazionale.

Il servizio dovrà essere erogato nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune che affida il servizio stesso.

Il presente contratto, oltreché dal citato D.Lgs. n. 164/2000, è regolato da tutte le specifiche Delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.

Oggetto del presente contratto sono pertanto le attività di seguito sinteticamente descritte:

a) distribuzione del gas metano ai sensi della normativa vigente ed eventuali successive modificazioni;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete distributiva gas metano, dei gruppi di riduzione e della cabina punto di consegna SNAM, degli impianti di preriscaldamento e misura, degli impianti di odorizzazione e protezione catodica, nonché degli allacciamenti e dei contatori ed in genere, di tutte le installazioni, attrezzature ed opere utilizzate per lo svolgimento del servizio, in sicurezza, sia esistenti che future, su tutto il territorio del Comune affidante.

La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata della presente contratto in conformità alle condizioni tutte fissate nel presente atto.

Ai fini del presente atto si fa espresso richiamo alle definizioni contenute nell'art 2 del D.Lgs. n. 164/2000. Nel seguito, il Comune di Varallo Pombia è anche definito "Ente affidante", o più semplicemente "Ente".

Il contratto in oggetto non è cedibile, neppure in forma parziale, ad altra società diversa da quella firmataria del presente atto, che è stata individuata a mezzo di gara di pubblica evidenza.

Titolo II - Attività di costruzione e di manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione

Capo I - Costruzione

Art. 2 - Realizzazione impianto di distribuzione

Il Gestore è obbligato a eseguire le opere per la metanizzazione del territorio comunale, e ogni altra opera connessa con il servizio di distribuzione del gas, attenendosi alle disposizioni di cui all'eventuale progetto allegato all'offerta inerente al presente contratto, che ne costituirà parte integrante e sostanziale, nonché alle norme di legge vigenti.

Art. 3 - Modalità costruttive

Nell'esecuzione degli impianti, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni di cui alle SPECIFICHE TECNICHE, che si allegano al presente contratto (e che dovranno essere firmate per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas) e, comunque, in conformità alla perfetta regola d'arte.

Art. 4 - Programma lavori

Il Gestore, in quanto incaricato di pubblico servizio e sostituto dell'Ente affidante il servizio stesso, dovrà acquisire tutti i permessi, i nullaosta e le autorizzazioni necessari per la realizzazione degli impianti previsti nel corso del periodo di affidamento del servizio, ivi compresi quelli per

l'occupazione temporanea di eventuali aree, e relativo sottosuolo, nel corso dello svolgimento dei lavori.

I lavori inerenti agli estendimenti di rete per raggiunta densità media di utenti, previsti come obblighi nell'ambito del presente contratto di servizio (vedi anche art. 11), dovranno avere inizio entro (*da compilare a cura dell'offerente*) giorni lavorativi dall'ottenimento dei permessi, nullaosta e autorizzazioni sopra indicati, che comunque dovranno essere richiesti agli Enti competenti tassativamente entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta di estendimento presentata dagli utenti o dall'Ente affidante, e terminare entro (*da compilare a cura dell'offerente*) giorni lavorativi dall'inizio dei lavori. In ogni caso, tassativamente entro tre giorni lavorativi il Gestore dovrà comunicare all'Ente affidante l'avvenuta richiesta dei permessi, nullaosta e autorizzazioni, nonché il successivo ottenimento degli stessi (sempre che non si tratti di permessi, nullaosta e autorizzazioni di competenza dell'Ente affidante stesso). Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

Art. 5 - Collaudo delle opere

Nell'esecuzione dei lavori di propria competenza in base al presente contratto, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, in totale sicurezza e a regola d'arte, nonché alle istruzioni che saranno impartite dall'Ente affidante.

Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto saranno soggette a collaudo. Pertanto, il Gestore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo designato dall'Ente il personale ed i mezzi necessari per eseguire tutte le attività di collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso.

Art. 6 - Avviamento

Il Gestore dovrà provvedere all'avviamento degli eventuali impianti realizzati entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dal completamento degli stessi. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

Art. 7 - Norme di sicurezza

Nell'esecuzione delle opere il Gestore dovrà rispettare tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, e dovrà attenersi al piano di sicurezza elaborato e allegato agli atti progettuali.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal Gestore nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni a persone e/o cose di terzi.

Art. 8 - Responsabilità e copertura assicurativa

Per tutta la durata del presente contratto il Gestore assume ogni responsabilità civile e penale inerente al servizio di distribuzione del gas, sollevando l'Ente affidante dalle conseguenze di eventuali danni a terzi inerenti alla realizzazione delle opere tecniche e/o alla gestione del servizio.

In conformità alle vigenti disposizioni, il Gestore dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa, avente come beneficiario l'Ente affidante, affinché quest'ultimo sia tenuto indenne da tutti i rischi connessi all'esecuzione delle opere, e che preveda altresì una garanzia per responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi in ragione dell'attività del Gestore. Il massimale per ogni singolo sinistro dovrà essere di importo non inferiore a € 2.000.000 (duemilioneuro). La polizza dovrà coprire tutto il periodo di durata dell'affidamento e dovrà essere consegnata all'Ente affidante prima della stipula del presente contratto.

Inoltre, il Gestore si obbliga sin d'ora a consegnare a richiesta dell'Ente affidante, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, una polizza ulteriore a garanzia di danni derivanti dall'esecuzione di cui all'art. 103 del D.P.R. n. 554/2000, se eseguirà direttamente le opere di ampliamento / estensione / riammodernamento della rete, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L'importo della garanzia sarà determinato di volta in volta, dall'Ente affidante, in base all'importo dei lavori eseguiti dal Gestore.

Art. 9 - Affidamento delle opere a terzi

Gli affidamenti di lavori che il Gestore effettuerà nei confronti di terzi avverranno nel rispetto della normativa italiana ed europea vigente in materia.

Capo II - Manutenzione straordinaria

Art. 10 - Definizione di manutenzione straordinaria

Per tutto il periodo di durata del presente contratto, il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti gestiti.

Per manutenzione straordinaria si intende ogni attività, prestazione, opera e/o fornitura volta a modificare, potenziare o ampliare gli impianti già in esercizio, comprese altresì le sostituzioni di parti degli stessi, la posa di nuovi allacci d'utenza e la posa di nuovi tratti di rete (v. anche art. 11).

Art. 11 - Estendimenti e/o potenziamenti

Il Gestore sarà tenuto a progettare ed eseguire a propria cura e spese, in conformità alla vigente normativa, anche tecnica, nonché delle regole dell'arte e nel rispetto dei criteri di sicurezza e continuità del servizio, gli eventuali estendimenti della rete, nonché i potenziamenti degli impianti che si rendano necessari per una corretta esecuzione del servizio di distribuzione del gas.

In particolare, il Gestore sarà obbligato ad estendere la rete di distribuzione gas, a propria cura e spese, qualora sul nuovo tronco da realizzarsi sia prevista una densità media di un richiedente l'allaccio ogni (*da compilare a cura dell'offerente*) metri lineari di conduttura.

Nel caso in cui non fosse raggiunta la densità sopra indicata, saranno presi specifici accordi con i richiedenti e con l'Ente per la ripartizione delle spese necessarie, in considerazione dei principi di equità e parità di trattamento, che caratterizzano il servizio di distribuzione, e con la garanzia che le parti di estendimento in eccedenza rispetto alla stessa densità sopra indicata saranno rimborsate dall'Ente o dagli utenti richiedenti l'allaccio con contributi che pareggino le spese delle condotte da posare e delle eventuali strutture accessorie, le quali saranno calcolate in conformità dell'ELENCO PREZZI messo a disposizione dei concorrenti (al netto del ribasso offerto in gara).

Tutti i ripristini stradali (completi del tappetino d'usura) fatti sul suolo pubblico saranno eseguiti a cura e spese del Gestore, e verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito nelle SPECIFICHE TECNICHE messe a disposizione dei concorrenti in allegato alla documentazione di gara (e che dovranno essere firmate per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas). Tuttavia, i ripristini dello strato di binder dovranno essere completati tassativamente entro due giorni lavorativi dal completamento della posa degli impianti interrati. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantauro) per ogni giorno di ritardo, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

In ogni caso, il Gestore sarà obbligato ad eseguire le attività di cui al precedente capoverso per il corrispettivo risultante dall'applicazione dell'ELENCO PREZZI (al netto del ribasso offerto in gara) messo a disposizione dei concorrenti (allegato che dovrà essere firmato per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas). Il predetto ELENCO PREZZI costituisce parte sostanziale ed integrante del presente contratto, e verrà aggiornato di anno in anno nella stessa

misura percentuale della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT nell'anno precedente.

Per i lavori che dovessero essere assegnati a Esecutori terzi, previa formale autorizzazione da parte dell'Ente, nell'avviare l'esecuzione l'Esecutore terziario dovrà adempiere agli obblighi seguenti:

- a) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi genere che possano interessare la rete del gas e attenersi alle prescrizioni indicate dal Gestore;
- b) preavvisare il Gestore dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
- c) segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni e provvedere al loro risarcimento;
- d) invitare il Gestore alle operazioni di collaudo.

Art. 12 - Allacciamenti

Il Gestore dovrà allacciare al servizio tutti coloro che ne facciano richiesta, alle condizioni di cui ai successivi artt. 18 e 22.

Prima di eseguire un nuovo allacciamento, la cui progettazione compete al Gestore, il cliente dovrà fornire allo stesso l'autorizzazione del proprietario dello stabile alla realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà.

Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell'abitazione o sulla recinzione, tranne che nei casi in cui tale genere di posizionamento sia tecnicamente impossibile.

Gli impianti di derivazione fino al misuratore di portata ed il contatore stesso restano nella disponibilità del Gestore, il quale dovrà curarne la manutenzione.

La responsabilità della distribuzione del gas cessa a valle del contatore.

I clienti che richiederanno l'allaccio alle condotte di trasporto in media pressione dovranno fornire al Gestore le aree necessarie per l'installazione dei gruppi di riduzione di pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle limitrofe.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal Gestore o da imprese da questi espressamente autorizzate.

Qualora, per intervenute disposizioni legislative e/o tecniche in materia, si rendesse necessario provvedere a variazioni, integrazioni progettuali a qualunque livello o a modifiche delle opere realizzate sino al punto di consegna del gas all'utente, il Gestore sarà tenuto all'adeguamento degli impianti entro e non oltre i termini previsti dalla normativa applicabile, con oneri e responsabilità a suo totale carico.

Titolo III - Erogazione del servizio

Art. 13 - Obblighi del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di garantire la qualità e la regolarità del servizio di distribuzione del gas metano, attenendosi alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 164/2000 ed alle successive disposizioni attuative, con particolare riferimento alle Delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, ed anche ai provvedimenti che l'Ente adotterà in virtù dei poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di programmazione sull'attività di distribuzione del gas, nonché a quanto indicato nel presente titolo, attraverso l'idonea organizzazione di personale, capitali e mezzi necessari.

Il Gestore, in particolare, subentrerà all'attuale gestore nei seguenti contratti:

- a) contratti di fornitura energia elettrica per gli impianti di servizio attualmente utilizzati;
- b) canoni per concessioni Enti governativi, Strade Statali, Provinciali e Ferrovie dello Stato, ecc.;
- c) eventuali servitù di gasdotto con privati e varie.

Il Gestore si obbliga a provvedere agli adempimenti connessi all'adozione e agli aggiornamenti tariffari previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti, vigenti tempo per tempo.

Art. 14 - Manutenzione ordinaria

Il Gestore, per tutto il periodo di durata del presente contratto, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Per manutenzione ordinaria si intende ogni prestazione necessaria alla conservazione delle reti e degli impianti, compresa la sostituzione di pezzi o parti di ricambio usurate, la ricerca e la riparazione di fughe, nonché ogni ulteriore attività periodica o continuativa atta a garantire la regolarità e la sicurezza del servizio, come da SPECIFICHE TECNICHE messe a disposizione dei concorrenti in allegato alla documentazione di gara (e che dovranno essere firmate per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas).

Art. 15 - Continuità e sicurezza del servizio

Il Gestore, nello svolgimento delle attività di distribuzione, sarà tenuto a garantire la continuità e la sicurezza del servizio, attenendosi alle disposizioni di cui alle specifiche Direttive dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.

In particolare, il Gestore sarà tenuto a:

- svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida individuazione di guasti o fughe;
- organizzare il servizio di pronto intervento, tale da garantire la presenza di un operatore entro (*da compilare a cura dell'offerente*) minuti dalla segnalazione di presunti guasti o anomalie; nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro) per ogni infrazione verificata, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta;
- compiere controlli periodici circa la qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;
- disporre ed aggiornare costantemente la cartografia degli impianti, a mezzo del sistema informativo territoriale.

Art. 16 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Il Gestore, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato, ha l'obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, nonché di finanziare interventi volti all'innovazione tecnologica ed al miglioramento qualitativo del servizio, al fine di perseguire, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 164/2000, il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, la tutela ambientale, attraverso altresì la riduzione delle emissioni di gas nell'atmosfera.

Art. 17 - Attività di controllo sugli impianti post-contatore

Il Gestore dovrà accertare, mediante personale specificamente qualificato, ai sensi della vigente normativa, l'idoneità degli impianti post-contatore. Qualora i predetti controlli dovessero avere esito negativo, o i clienti non concedano il permesso allo svolgimento degli stessi, il Gestore dovrà negare o sospendere la fornitura del gas.

Art. 18 - Obbligo di somministrazione - Equità del servizio

Come accennato al precedente art. 12, il Gestore, qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, ha l'obbligo di allacciare tutti i richiedenti, e di praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l'assoluta parità di trattamento e l'equità nel servizio offerto.

La preventivazione degli allacciamenti e la realizzazione degli stessi dovrà avvenire in conformità ai parametri di cui alle specifiche Direttive dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.

Art. 19 - Attività di dispacciamento

Il Gestore è tenuto a svolgere, nell'ambito territoriale dallo stesso servito, l'attività di dispacciamento della rete di distribuzione, indi dovrà elaborare ed impartire le disposizioni necessarie all'utilizzazione ed all'esercizio coordinato delle attività di distribuzione e vendita del gas attraverso gli impianti dallo stesso gestiti.

Titolo IV - Disposizioni generali

Art. 20 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di anni 12 (dodici) a far data dal giorno di inizio del servizio di distribuzione, quale risulterà da apposito verbale sottoscritto fra le Parti.

Alla scadenza del contratto verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna degli impianti.

Nell'eventualità di danni imputabili al Gestore e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dall'Ente, a proprie cure e spese. In mancanza, l'Ente procederà d'ufficio a spese del Gestore, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di Legge.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) gli elaborati tecnici, l'eventuale Piano economico finanziario e l'offerta economica presentati in sede di gara;
- b) il Piano di sicurezza e coordinamento;
- c) le SPECIFICHE TECNICHE preparate dall'Ente come allegato di gara, che devono essere firmate per accettazione dal Gestore nell'ambito del presente contratto;
- d) l'ELENCO PREZZI preparato dall'Ente come allegato di gara, che deve essere firmato per accettazione dal Gestore nell'ambito del presente contratto.

Art. 21 - Corrispettivo al Comune affidante

Sulla scorta dei dati riportati nell'eventuale Piano economico-finanziario e dell'offerta economica, presentati in sede di gara nel plico C (allegati al presente atto), il Gestore dovrà versare all'Ente affidante un canone annuo di affidamento, espresso in forma di percentuale fissa e invariabile del Margine di Distribuzione percepito, al netto delle imposte, in relazione al servizio da svolgere per la distribuzione di gas, da determinarsi in funzione sia dei quantitativi di gas distribuiti annualmente attraverso la rete comunale, sulla base delle tariffe fissate dall'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, sia di eventuali canoni di vettoriamento, attivi o passivi, inerenti alla distribuzione di gas mediante utilizzo della rete di tubazioni e delle altre infrastrutture installate nel territorio comunale, ad uso promiscuo con Comuni vicini. Gli eventuali canoni di vettoriamento dovranno venire concordati tempestivamente fra i Gestori interessati; ma questi ultimi dovranno comunque fissarli in misura proporzionale alla parte di impianti da ciascuno utilizzati, tenuto conto del valore residuo di rimborso degli stessi impianti, ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000. L'Ente affidante dovrà venire informato tempestivamente in merito ai valori di canone concordati fra i Gestori; ma in ogni caso il suo diritto a percepire una quota di canone in ragione della percentuale offerta in gara maturerà dal giorno stesso del subentro della nuova gestione, oggetto del presente contratto. Il predetto Margine di Distribuzione sarà un valore di risultato consuntivo, variabile di anno in anno in funzione del numero di utenti e dei consumi stagionali di gas, oltre che delle modifiche tariffarie (e pertanto non necessariamente corrisponderà al VRD fissato dall'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas).

Il versamento del predetto canone annuo di affidamento dovrà essere fatto al Tesoriere Comunale nel rispetto delle seguenti scadenze:

- l'acconto del 50% (cinquantapercento) determinato sulla base del canone dell'anno precedente, entro il 15 luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2010;

- il saldo, entro il 15 marzo di ciascun anno successivo, a decorrere dall'anno 2010.

Contestualmente al pagamento del canone semestrale, il Gestore dovrà presentare all'Ente affidante un riepilogo, per singolo scaglione di consumo, dei volumi di gas distribuito e del numero di utenti serviti, sia che i dati derivino da letture effettive, sia i dati che derivino da stime relative agli anni termici precedenti. A richiesta specifica dell'Ente affidante, il Gestore dovrà fornire, su supporto informatico, un dettaglio dei nominativi degli utenti serviti e dei relativi consumi di gas nell'ultimo anno, entro sessanta giorni dalla formulazione dell'eventuale richiesta scritta.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 500 (cinquecentoeuro) per ogni giorno di ritardo, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta, oltre al pagamento degli interessi di Legge.

Art. 22 - Allacciamenti e contributo per allacciamenti

Il Gestore sarà tenuto ad eseguire gli allacciamenti richiesti entro un termine massimo di *(da compilare a cura dell'offerente)* giorni lavorativi dalla dall'ottenimento dei permessi, nullaosta e autorizzazioni, che comunque dovranno essere richiesti tassativamente entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta di allacciamento formulata dagli utenti. In ogni caso, tassativamente entro tre giorni lavorativi il Gestore dovrà comunicare all'Ente affidante l'avvenuta richiesta dei permessi, nullaosta e autorizzazioni, nonché il successivo ottenimento degli stessi (sempre che non si tratti di permessi, nullaosta e autorizzazioni di competenza dell'Ente affidante stesso). Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta. Per la realizzazione degli allacciamenti alla rete di distribuzione, il richiedente sarà tenuto a versare al Gestore un contributo unitario a fondo perduto pari al valore espresso in sede di gara, nell'offerta economica presentata nel plico C (allegata al presente atto), per una lunghezza massima di *(da compilare a cura dell'offerente)* metri lineari di tubazione. Per ogni metro lineare di tubazione eccedente la misura sopra indicata, sarà addebitato all'utente un supplemento di contributo pari al valore espresso in sede di gara, nell'offerta economica presentata nel plico C (allegata al presente atto). Il valore unitario del contributo di allacciamento (e quello del supplemento per eccedenza di cui sopra) verrà aggiornato di anno in anno nella stessa misura percentuale del tasso di inflazione per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT. Il contributo di allacciamento rivalutato verrà applicato a far data dal 1° gennaio di ogni anno. Nell'importo del contributo d'allacciamento sono compresi i costi dei ripristini stradali (completi del tappetino d'usura) fatti sul suolo pubblico, che saranno eseguiti a cura e spese del Gestore. Tutti i ripristini stradali (completi del tappetino d'usura) fatti sul suolo pubblico saranno eseguiti a cura e spese del Gestore, e verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito nelle SPECIFICHE TECNICHE messe a disposizione dei concorrenti in allegato alla documentazione di gara (e che dovranno essere firmate per accettazione dall'Aggiudicatario del servizio di distribuzione gas). Tuttavia, i ripristini dello strato di binder dovranno essere completati tassativamente entro due giorni lavorativi dal completamento della posa degli impianti interrati.

Allo scopo di facilitare il rapporto con gli utenti, il Gestore dovrà garantire una presenza di sportello presso il Municipio, o in altro locale ubicato nel territorio comunale, per almeno *(da compilare a cura dell'offerente)* ore settimanali. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro) per ogni infrazione verificata, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

Art. 23 - Diritti degli utenti

L'utente potrà esercitare i diritti di cui è titolare in conformità alle indicazioni contenute nella Carta dei servizi, presentata dall'offerente ai fini di precisazione della propria offerta, nonché delle vigenti disposizioni.

Art. 24 - Provvedimenti per il personale

Il Gestore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nei CCNL della categoria.

Farà pure carico al Gestore, per il personale alle sue dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, il TFR ed ogni e qualsiasi altro versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.

Art. 25 - Assicurazioni

Il Gestore si obbliga a tenere costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva durata del servizio, anche con successivi rinnovi, le polizze di assicurazione RCO, RCI e RCT che vengono allegate al presente contratto.

Art. 26 - Obblighi dell'Ente affidante

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 164/2000, l'Ente affidante dovrà svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo delle attività svolte dal Gestore.

In particolare, l'Ente potrà svolgere, anche senza preavviso, ogni controllo che ritenga opportuno sulle reti e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il Gestore. Durante tali controlli il Gestore dovrà assicurare la presenza di un suo tecnico, previa richiesta scritta, formulata dall'Ente con anticipo di almeno tre giorni. Inoltre, l'Ente avrà diritto, in qualsiasi momento, di svolgere un controllo su tutti gli elementi che concorrono a formare il Margine di Distribuzione del gas (quota fissa, quota variabile, consumi e tariffe per scaglione, ecc.) relativo al proprio ambito, ottenendo i dati direttamente dal Gestore entro trenta giorni dalla richiesta. Per ogni infrazione verificata e documentata dall'Ente, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro), da versarsi all'Ente affidante entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

L'Ente dovrà, inoltre, garantire che il servizio di distribuzione venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento fra tutti gli utenti, svolgendo ogni attività di impulso e vigilanza a tal fine necessaria.

Art. 27 - Recesso e risoluzione del contratto

L'Ente affidante, in caso di inadempienze ritenute anche lievi in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto di servizio o dalla normativa vigente tempo per tempo, anche tecnica, sarà tenuto a contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare per conoscenza anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli inadempimenti riscontrati, assegnando al Gestore un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze.

L'inadempimento potrà essere contestato anche a seguito di rilevazione senza preavviso, ad iniziativa dell'Ente medesimo, il quale potrà effettuare le ispezioni del caso, essendo il Gestore pienamente concorde nell'autorizzare espressamente l'Ente a intraprendere tale controllo. A seguito delle rilevazioni verrà redatto processo verbale, a cura degli incaricati dell'Ente e del Gestore.

Qualora il termine per cessare l'inadempimento e porre rimedio alle eventuali conseguenze, come sopra assegnato, trascorra invano, l'Ente applicherà una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro) per ogni inadempimento, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta. In ogni caso, oltre all'applicazione della penale, è fatta salva la facoltà dell'Ente affidante di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, nei casi di reiterati e gravi inadempimenti da parte del Gestore, e in particolare per:

1. Reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti;
2. quando sia intervenuto a carico del Gestore stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

3. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio, o i poteri di vigilanza e controllo da parte dell'Ente affidante (v. anche art. 13.), o comunque il rapporto di fiducia fra l'Ente e Gestore;
4. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio affidato;
5. grave negligenza o frode, da parte del Gestore;
6. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti;
7. scadenza o mancato rinnovo delle fidejussioni o polizze assicurative dovute per il presente contratto.
8. reiterati ritardi nel pagamento del canone annuo di affidamento, rispetto alle scadenze previste contrattualmente (v. anche art. 21).

Nei casi sopraelencati, la richiesta di risoluzione del contratto fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il Gestore è tenuto a proseguire la gestione limitatamente alla ordinaria amministrazione, fino alla data di avvio del nuovo affidamento, in corrispondenza del quale dovrà essere trasferita la detenzione degli impianti al Gestore subentrante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, il contratto si intende risolto di diritto qualora il Gestore, fuori dai casi di calamità naturale o eventi bellici o terroristici, interrompa l'attività di distribuzione del gas, anche solo una volta, per un periodo superiore a otto ore continuative.

Nel caso sopra previsto la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente ha dichiarato al Gestore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Della dichiarazione di risoluzione è data comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nel caso previsto dal presente articolo, il Gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Ente, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Art. 28 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del servizio di distribuzione, l'Ente affidante acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio. La detenzione delle reti e degli impianti costruiti nello svolgimento del presente contratto sarà trasferita al Gestore subentrante alle condizioni di cui all'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 164/2000; ma in ogni caso non dovranno risultare valori residui di ammortamenti a carico del Gestore subentrante alla fine del periodo di affidamento del servizio, se non quelli inerenti a investimenti che vengano eventualmente eseguiti nel corso del periodo di affidamento del servizio, in via straordinaria e con previa approvazione da parte dell'Ente affidante.

Il Gestore rinuncia espressamente al diritto di ritenzione degli impianti ex art. 1152 Codice Civile; il Gestore uscente, a mente dell'art. 14, comma 9, del D. Lgs. n. 164/2000, dovrà trasferire la disponibilità degli impianti al Gestore subentrante all'atto del pagamento di quanto eventualmente ad esso Gestore uscente dovuto, ovvero in presenza anche della semplice offerta reale del detto pagamento.

Il Gestore, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente, sarà tenuto a presentare i bilanci, i piani di ammortamento e ogni eventuale ulteriore documento richiesto e necessario per la determinazione dell'esatto valore delle garanzie e delle obbligazioni in essere, nonché del valore residuo degli ammortamenti degli investimenti eventualmente eseguiti nel corso del periodo di affidamento del servizio, in via straordinaria e con previa approvazione da parte dell'Ente affidante (come sopra accennato), al fine di individuare l'esatto importo degli oneri gravanti sul Gestore subentrante, da indicarsi nel bando di gara. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

Il Gestore, inoltre, contestualmente alla consegna delle reti e degli impianti al soggetto subentrante, dovrà consegnare gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative a tutto il periodo di

gestione, sia su supporto cartaceo che magnetico. La restituzione delle banche dati su supporto magnetico dovrà essere corredata da tutte le informazioni necessarie affinché le medesime possano essere lette e recuperate dal subentrante.

Il Gestore, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti.

Art. 29 - Cauzione

Il Gestore, a garanzia degli adempimenti contenuti nel presente contratto, ha prodotto garanzia fideiussoria pari a € (diconsi Euro ***(da compilare solo dopo l'eventuale aggiudicazione)*** pari al 10% dell'importo di contratto, calcolato pari al canone di affidamento globale per 12 anni, come stimabile in base all'offerta presentata). La fideiussione contiene l'espressa condizione che il fideiubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del beneficiario, senza facoltà di opporre alcuna eccezione. Inoltre, la fideiussione contiene le seguenti clausole:

- operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – co. 2 del Codice Civile;
- durata pari alla durata del presente contratto, con svincolo progressivo di 1/16 dell'ammontare complessivo allo scadere di ogni anno di affidamento, e svincolo definitivo solo dopo la riconsegna all'Ente affidante degli impianti di distribuzione del gas e dopo la definizione di tutte le eventuali partite economiche esistenti fra l'Ente affidante e il Gestore.

L'Ente affidante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di risarcimento di danni nonché di rimborso delle somme che l'Ente dovesse sostenere per colpa del Gestore. La fideiussione eventualmente escussa dovrà essere reintegrata dal Gestore entro trenta giorni dall'avvenuta escussione.

Art. 30 - Banca dati inerente agli impianti

Il Gestore si impegna a consegnare al Comune Varallo Pombia, periodicamente, se richiesto dall'Ente con preavviso di tre mesi, e comunque alla scadenza del contratto, contestualmente alla riconsegna degli impianti e delle reti:

- a) la banca dati aggiornata degli impianti e della rete di distribuzione del gas con tutti gli elementi necessari (diametri, quote profondità, anno di posa, pezzi speciali, allacciamenti, ecc...);
- b) la cartografia vettorializzata con scala di restituzione 1:1000 e precisione con un errore massimo di venti centimetri;
- c) l'elenco degli utenti allacciati, su supporto magnetico di formato standard.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 150 (centocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo, da versarsi all'Ente affidante entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

L'Ente si impegna a mettere a disposizione la cartografia di base con lo stesso sistema di coordinate utilizzato dalla CTR regionale.

L'Ente, peraltro, si impegna a fornire su supporto cartaceo, all'avvio del contratto, tutti i dati in proprio possesso utili al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 31 - Spese

Le spese tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto, sono ad esclusivo carico del Gestore.

Ai soli fini fiscali, il valore del presente contratto è indicato in € (.....euro)

Essendo gli importi riportati nel presente contratto soggetti ad IVA, il Gestore richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa.

Art. 32 - Controversie

Qualsiasi controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio del Tribunale di Novara, secondo le modalità di Legge.

Art. 33 - Riservatezza dei dati

È obbligo del Gestore garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento del servizio affidato, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il Gestore assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopracitato D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 34 - Domicilio

Per tutta la durata della concessione il Gestore elegge domicilio in(*da compilare solo dopo l'eventuale aggiudicazione*)..... e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni sua variazione.

Resta inteso che, per tutta la durata del contratto, ogni comunicazione diretta al Gestore sarà effettuata al domicilio come sopra eletto.

Art. 35 - Approvazione espressa di clausole contrattuali vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, e dell'art. 1469 ter del Codice Civile, le parti come sopra rappresentate dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole del presente contratto:

- art. 8 - Responsabilità e copertura assicurativa
- art. 16 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico
- art. 27 - Recesso e risoluzione del contratto
- art. 28 - Condizioni alla scadenza
- art. 29 - Cauzioni
- art. 30 - Banca dati inerente agli impianti
- art. 32 - Controversie
- art. 34 - Domicilio

Art. 36 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alla norme di legge vigenti in materia.